



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2012, proposto da Associazione per il World Wide Fund For Nature, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Ruggero Piazzolla in Bologna, via Saragozza n.135;

contro

Provincia di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Valgimigli, con domicilio eletto presso lo studio Carmela Cappello in Bologna, via Rubbiani 3;
Ambito Territoriale di Caccia Ravenna 3 Faentino non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto di revoca n.2909 del 3.09.2012, emesso dal dirigente del setto politiche agricole e sviluppo rurale della provincia di Ravenna, con cui è disposta la revoca del provvedimento del dirigente del settore politiche agricole e sviluppo rurale n.29

del 23.01.2003 di istituzione dell'oasi di protezione della fauna selvatica Pietramora torre di Ceparana, sita nel comune di Brisighella, ai sensi dell'art.19 della l.r. 15 febbraio 1994 n.8 e successive modificazioni;

nonché dello studio d'incidenza allegato sub a al provvedimento di revoca, non conosciuto;

del successivo provvedimento di approvazione della valutazione d'incidenza n.3399 del 16.10.2012, emesso dal dirigente del settore politiche agricole e sviluppo rurale della provincia di Ravenna, con cui è approvata la valutazione d'incidenza redatta dal settore politiche agricole e sviluppo rurale per la revoca dell'oasi di protezione della fauna selvatica Pietramora torre di Ceparana, nel comune di Brisighella, ai sensi dell'art.5 della legge regionale Emilia-r. 14 aprile 2004, non conosciuto;

di ogni altro provvedimento ai primi due presupposto, connesso e comunque collegato o preordinato, anche se non conosciuto dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 novembre 2012;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.

Il Presidente
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO